

N. 349-365-B

# CAMERA DEI DEPUTATI

## PROPOSTE DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BUCCIARELLI DUCCI, BERLOFFA, SABATINI; TOGNONI, BARDINI, FALETRA, CAPONI, ROSSI MARIA MADDALENA, ROSSI PAOLO MARIO, BRIGHENTI, BECCASTRINI, LACONI, PIRASTU, SULOTTO, ANGELINI GIUSEPPE, GUIDI, DIAZ LAURA**

**TESTO UNIFICATO APPROVATO DALLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE (LAVORO, ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE, COOPERAZIONE) DELLA CAMERA DEI DEPUTATI**

*nella seduta del 12 aprile 1962*

**MODIFICATO DALLA X COMMISSIONE PERMANENTE (LAVORO, EMIGRAZIONE, PREVIDENZA SOCIALE) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*nella seduta dell'11 luglio 1962 (Stampato n. 2005)*

Riduzione dell'orario di lavoro per i lavoratori delle miniere

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 13 luglio 1962*

### TESTO

APPROVATO DALLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE  
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

#### ART. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1964, a modifica di quanto disposto dall'articolo 1 del regio decreto legge 15 marzo 1923, n. 692, la durata massima normale dell'orario di lavoro non potrà eccedere per tutti i lavoratori delle miniere, comunque denominate, escluse quelle di metano, petrolio e materiali lapidei, fermo restando l'ammontare della retribuzione, le 40 ore settimanali di lavoro effettivo.

### TESTO

APPROVATO DALLA X COMMISSIONE PERMANENTE  
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

#### ART. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1964, a modifica di quanto disposto dall'articolo 1 del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, la durata massima normale dell'orario di lavoro non potrà eccedere, per tutti i lavoratori nel sottosuolo o che lavorano prevalentemente nel sottosuolo delle miniere, di cui all'articolo 2 lettere a) e b) del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, escluse quelle di metano, petrolio e materiali lapidei, fermo re-

ART. 2.

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, sull'orario di lavoro settimanale normalmente in atto presso le singole imprese dovrà essere apportata, fermo restando l'ammontare della retribuzione, una riduzione pari a tre ore fino a concorrenza delle 40 ore settimanali di lavoro effettivo.

ART. 3.

Le modalità per l'attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge potranno essere stabilite in accordi da stipularsi tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore interessato.

ART. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

stando l'ammontare della retribuzione settimanale, le 40 ore settimanali di lavoro effettivo.

Restano in vigore le condizioni più favorevoli stabilite da contratti collettivi di lavoro o da accordi sindacali.

ART. 2.

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, sull'orario di lavoro settimanale normalmente in atto presso le singole imprese dovrà essere apportata, fermo restando l'ammontare della retribuzione settimanale, una riduzione pari a tre ore fino a concorrenza delle 40 ore settimanali di lavoro effettivo.

ART. 3.

*Identico.*

In caso di mancato accordo le modalità di attuazione della presente legge saranno disposte dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale con suo decreto, sentite le organizzazioni sindacali di cui sopra.

ART. 4.

*Identico.*